



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 53 DEL 20/04/2018

OGGETTO:

Destinazione somme ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e Legge
19/07/2010 n. 120 ANNO 2017

L'anno duemila diciotto il giorno venti del mese di aprile
alle ore 11.00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero cinque Assessori, secondo il
seguito prospetto:


		Presente
Prof. Michele MANGIONE	Sindaco	si
Agr. Tec. Vincenzo CERAULO	Assessore	si
Dott. Gianluca ANZALONE	Assessore	si
Dott. Gianluca LANZA	Assessore	si
Sig.ra Mariacristina GULLOTTO	Assessore	si
	Assessore	
	Assessore	
	Assessore	

Dott. Antonio TUMMINELLO


Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente



Il Responsabile



Premesso che il comma 1 dell'art. 208 del D.L.gs. 30/04/1992 n. 285 e la Legge 29/7/2010 n. 120 stabiliscono che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada sono devoluti alle Regioni, alle Province e ai Comuni quando le stesse violazioni sono accertate da Funzionari, Ufficiali ed Agenti, rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992 i quali testualmente recitano:

Art. 208 – Proventi delle sanzioni amministrative

1-I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni

2-I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 - Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo

accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al Procuratore regionale della Corte dei Conti.

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art.208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS)

In misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) Per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- b) Per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature
- c) Per il restante 25,00% ai seguenti interventi:
 - Manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente,
 - Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'Ente;
 - Redazione dei piani urbani del traffico;
 - Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - Forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla Polizia Municipale;
 - Interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - Assunzione di personale stagionale a progetto;

- Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
- Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti al presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'Ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'Ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Atteso che l'art. 25 della Legge n. 120/2010:

- Al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'Ente proprietario della strada;
- Al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto.

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'art. 25 della Legge n. 120/2010;

Visto l'art. 4-ter, comma 16 del Decreto Legge n. 16/2012 (conv. In Legge n. 44/2012) il quale prevede che *"in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del Codice della Strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285"*;

Ritenuto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'art. 142, commi da 12-bis a 12-quater del D.Lgs n. 285/1992;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 24/12/2012 prot.n. 17909

Atteso comunque che in base all'art.142, comma 12 bis del CdS, i comuni sono destinati a riversare il 50% dei proventi all'Ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento **ad esclusione delle strade in concessione;**

Considerato che nel corso del corrente anno non si prevedono incassi imputabili all'uso di Autovelox su strade di competenza Statale, Regionale e Provinciale e quindi nessuna somma è da assegnare ad altri Enti;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli art.142 e 208 del D.Lgs. n.285/1992;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario secondo le rispettive competenze;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;

PROPONE

Di destinare il 50% delle entrate scaturenti dai proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada per l'anno 2017 pari a € 11.000,00 di cui € 1.800,00 in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 208 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, e Legge 29/07/2010 n. 120 come di seguito indicato, imputando la spesa ai corrispondenti codici di bilancio 2016, per i relativi interventi di cui in premessa :

TOTALE € 9.200,00

Di destinare i proventi di cui all'art.142 del codice della Strada relativi all'anno 2017 per un importo pari a € 1.800,00 imputando la spesa ai corrispettivi codici di bilancio 2017 per i relativi interventi di cui in premessa:

TOTALE € 1.800,00

Di darsi atto che l'impegno delle risorse rinvenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art.175 del D.Lgs n. 267/2000;

Di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2017 le previsioni di entrate e di spesa sopra indicati;

di comunicare la presente deliberazione e le determinazioni scaturenti dal presente atto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 208 quarto comma, del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e Legge 29/7/2010 n.120

**Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.**

Il responsabile del Servizio Interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 20-04-2018

IL RESPONSABILE

Po - Capofato - P. M.

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;

Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Prof. Michele MANGIONE

L'ASSESSORE ANZIANO

Agr. Ter. Vincenzo CERAULO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO



Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **24 APR. 2018** al **09 MAG. 2018**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **24 APR. 2018** al **09 MAG. 2018** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **20 APR. 2018**:

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **20 APR 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

